

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/96 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1996

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1984/95⁽³⁾, in appresso denominato «regolamento del dazio provvisorio», la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di carbone attivato in polvere (in appresso denominato «PAC») originario della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 3802 10 00.

Con il regolamento (CE) n. 2736/95⁽⁴⁾ il Consiglio ha prorogato la validità di detto dazio per un periodo di due mesi.

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio un esportatore cinese, i denunzianti e altre parti interessate hanno presentato osservazioni scritte, rendendo noto il loro punto di vista sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. In particolare, nove importatori/distributori, membri dell'Associazione delle società europee importatrici di carbone attivato (in appresso «CACIC»), hanno presentato osservazioni comuni circa le conclusioni della Commissione.
- (3) Inoltre, dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, una società con sede negli Stati Uniti d'America (USA) ha fatto presente alla Commis-

sione di aver iniziato ad esportare PAC prodotto in società mista nella Repubblica popolare cinese con etichetta registrata verso la Comunità nel 1994 (ossia dopo il periodo dell'inchiesta) e ha chiesto l'esenzione dall'eventuale dazio definitivo. La società è stata informata che tale esenzione avrebbe potuto essere concessa soltanto dopo che fosse stato chiesto e svolto un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94. Inoltre, poiché il presente procedimento riguarda esportazioni da un paese non retto da un'economia di mercato, la società è stata informata che avrebbe anche dovuto dimostrare alle istituzioni comunitarie che, nel suo caso specifico, era giustificato un trattamento individuale. Tuttavia, alcune osservazioni di carattere generale fatte dalla società erano state presentate anche da altre parti interessate ed erano quindi, ove opportuno, già state prese in considerazione.

- (4) Come indicato nel punto 76 del regolamento del dazio provvisorio, a quello stadio dell'inchiesta nessun utilizzatore industriale o pubblico di PAC aveva presentato osservazioni alla Commissione. Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, invece, parecchi di tali utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione.

Inoltre, alcuni importatori/distributori hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto rivolgersi agli utilizzatori «principali» di PAC per ottenere informazioni sull'andamento dei loro consumi negli ultimi anni e per sapere come essi consideravano il PAC cinese rispetto a quello prodotto nella Comunità. Trattandosi di un richiesta che la Commissione poteva accogliere, un semplice questionario è stato inviato a molti utilizzatori di PAC con sede nella Comunità. In totale la Commissione si è rivolta a ventidue utilizzatori di sei Stati membri. Osservazioni o risposte significative sono state trasmesse soltanto da dodici di essi, che rappresentano il 6 % circa del consumo comunitario totale. Le informazioni supplementari raccolte sono esposte in modo dettagliato più avanti nei punti da 62 a 66 del presente regolamento.

- (5) La Commissione ha continuato a chiedere e verificare ogni altra informazione da essa ritenuta necessaria ai fini delle conclusioni definitive e ha inoltre riesaminato alcuni aspetti dei calcoli fatti nel regolamento del dazio provvisorio per la determinazione del dumping, della sottoquotazione e dell'aliquota necessaria per eliminare il pregiudizio. Le parti sono state informate della revisione effettuata, nonché dei fatti e delle considerazioni essenziali in

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 192 del 15. 8. 1995, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 29. 11. 1995, pag. 2.